

ACCORDO
TRA
LA P.C.M. - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
E AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con sede legale in Roma, Via Ulpiano, 11 - C.F. 97018720587, di seguito denominato "Dipartimento", rappresentato dal Capo del Dipartimento, *Ing. Fabrizio Curcio*

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma, Via Marsala 8 - C.F. 00493410583, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, *Ing. Angelo Sticchi Damiani*, di seguito denominato "ACI"

di seguito indicate congiuntamente come "le Parti",

VISTO

- l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che consente alle Componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile di stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'art.13, comma 2 del medesimo decreto legislativo o con altri soggetti pubblici;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 che definisce finalità, attività e composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti locali;
- l'art.1, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che ha individuato nel Dipartimento della Protezione Civile la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione Europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile;

CONSIDERATO CHE

- ACI è un Ente pubblico non economico, a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano ed ha altresì natura di Ente Strumentale dello Stato;
- ACI, in tale veste, promuove e favorisce lo sviluppo dell'automobilismo italiano, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura della mobilità responsabile e sostenibile e della guida sicura, in linea con i principi dell'educazione e della sicurezza stradale;
- ACI, in particolare, collabora con gli Organismi competenti per lo studio e la realizzazione di soluzioni finalizzate al miglioramento della sicurezza della circolazione e favorisce tutte le iniziative mirate a diffondere comportamenti di guida sicuri e responsabili;
- ACI persegue le finalità statutarie e gli obiettivi istituzionalmente assegnati attraverso le proprie Strutture dirette ed indirette, la Federazione degli Automobile Club presenti in tutte le province italiane, quali Enti pubblici non economici a base associativa, senza scopo di lucro, oltre che attraverso le proprie Società collegate;
- ACI ha realizzato e sviluppato da anni una *Scuola di Guida Sicura* che consente a conducenti di ogni genere e di ogni età, anche a coloro che guidano per esigenze professionali, di acquisire specifiche cognizioni ed esperienze di guida, con riferimento alle situazioni e condizioni più pericolose e critiche, che sviluppino una profonda consapevolezza e competenza in grado di garantire a sé ed agli altri maggiori standard di sicurezza;
- ACI e Dipartimento hanno in più occasioni collaborato e, da ultimo, in data 23 novembre 2016 hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa per garantire assistenza alla popolazione e ai territori colpiti dal sisma con specifico riferimento all'organizzazione delle attività di recupero e rottamazione dei veicoli distrutti e alla realizzazione di attività logistiche e di servizio a supporto delle aree interessate;

RITENUTO CHE

- sia opportuno rafforzare e sistematizzare la collaborazione con ACI nell'ambito della protezione civile, anche al fine di garantire la diffusione dei principi teorici e pratici della guida sicura con particolare riferimento allo svolgimento di operazioni in situazioni di emergenza;
- sia utile individuare e diffondere sul territorio, in raccordo con i settori di protezione civile delle Regioni e Province Autonome, Città Metropolitane, Province e Comuni e nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo, gli strumenti più idonei, disponibili per le attività di cui in premessa;
- nell'ambito della propria funzione strumentale verso lo Stato e verso le altre Pubbliche Amministrazioni, l'ACI possa fornire, anche in altri ambiti di servizio, oltre quello della guida sicura, un adeguato supporto logistico ed operativo, attraverso le proprie strutture dirette ed indirette,

alle esigenze del Dipartimento della Protezione Civile;

- sia opportuno creare una forma di collaborazione, in materia di protezione civile, attraverso la sottoscrizione di un Accordo dal quale possa, auspicabilmente, seguire lo sviluppo di una rete di proficui rapporti anche con le Componenti e Strutture Operative del Servizio nazionale di protezione civile nell'ambito delle competenze ed attribuzioni loro riconosciute dalle vigenti disposizioni in materia di protezione civile;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto e finalità

Le Parti si impegnano a collaborare per definire standard comuni per la realizzazione di azioni di formazione teorica e pratica, nonché per la predisposizione di moduli didattici in materia di guida sicura e sicurezza stradale, specificamente concepiti per le diverse categorie di operatori riconducibili al Sistema di protezione civile e per le tipologie di mezzi di intervento tipicamente in uso nel Sistema stesso, oltre all'organizzazione congiunta di eventi e iniziative in materia di sicurezza, compresa la realizzazione di attività di formazione e addestramento per fronteggiare i possibili scenari operativi di emergenza e ogni altra azione e servizio congiunto funzionale alle esigenze del Dipartimento.

Articolo 3

Programma delle iniziative

Tenuto conto delle finalità indicate al precedente art. 2, le Parti si impegnano a definire le linee della collaborazione congiunta nei seguenti ambiti:

- organizzazione e attuazione di moduli formativi di guida sicura relativi a ogni tipologia di veicolo e situazione su strada, con particolare attenzione dedicata ai mezzi utilizzati nell'ambito del Sistema di protezione civile;
- organizzazione di corsi di guida ad hoc strutturati sulla base di indicazioni specifiche fornite dal Dipartimento;
- sviluppo di moduli formativi e didattici sulla base di specifiche esigenze operative segnalate dal Dipartimento (ad es. training specifici degli operatori, allestimento campi, ecc.);
- organizzazione di eventi, congressi, raduni tramite l'utilizzazione delle strutture dei Centri di guida

sicura dell'ACI;

- realizzazione e diffusione di prodotti informativi per gli automobilisti in merito alle più idonee norme comportamentali relative alle diverse condizioni di allertamento diffuse sul territorio nazionale dal Sistema di protezione civile;
- realizzazione, attraverso competenti Uffici del Dipartimento, di una efficace forma di consulenza e supporto per lo sviluppo dei progetti e delle attività locali nello spirito del presente Accordo;
- progettazione e sviluppo di ulteriori possibili forme di cooperazione sulla base delle esigenze e delle indicazioni segnalate dal Dipartimento.

Articolo 4 ***Responsabili Tecnici***

La responsabilità tecnica delle iniziative oggetto della presente Convenzione viene attribuita:

- per il Dipartimento, alla *dott.ssa Raffaella Emett* e all'*ing. Andrea Nesi*;
- per l'ACI, al *dott. Vincenzo Leanza* e al *dott. Danilo Gargiulo*.

Potranno, altresì, essere coinvolti ulteriori soggetti che le Parti riterranno opportuno, il cui apporto sarà ritenuto necessario in ragione delle specifiche competenze.

Articolo 5 ***Attuazione del programma di attività***

Per l'attuazione del presente Accordo ed in particolare ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, il Dipartimento e l'ACI potranno stipulare specifiche convenzioni operative, al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi delle attività previste.

Le Parti si impegnano a realizzare un'azione d'informazione e promozione dei contenuti del presente Accordo, dandone, inoltre, notizia alle Componenti e Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, anche attraverso le Associazioni di Volontariato rappresentative a livello nazionale. Potranno, altresì, essere definite di concerto appropriate forme di diffusione nell'ambito del Sistema di protezione civile in merito alle elaborazioni ed ai modelli formativi/addestrativi prototipali prodotti nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 6 ***Oneri economici***

Le Parti, per l'attuazione del presente Accordo, forniranno il proprio apporto gratuito di specifiche competenze e capacità operative.

Articolo 7

Modifiche all'Accordo

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato mediante apposito Atto sottoscritto dalle Parti, anche sulla base delle eventuali proposte dei responsabili tecnici, di cui all'art. 4.

Articolo 8

Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è vincolante per ACI da tale data, mentre sarà efficace per il Dipartimento dopo la registrazione del relativo decreto approvativo da parte dei competenti Organi di controllo.

L' Accordo potrà essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, a richiesta delle Parti, da formalizzarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza; ciascuna delle Parti può proporre all'altra la risoluzione anticipata con comunicazione formale da trasmettere con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Articolo 9

Trattamento dati personali

Le attività poste in essere in esecuzione del presente Accordo che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 10

Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo e/o dall'applicazione delle Convenzioni operative.

Ogni eventuale controversia, che non si sia potuta risolvere tra le Parti in via conciliativa, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 104/2010.

Articolo 11
Sottoscrizione

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma,

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Il Capo del Dipartimento
Ing. Fabrizio Curcio

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente
Ing. Angelo Sticchi Damiani